

REGIONE BASILICATA

Decreto 01 ottobre 2019, n.231

Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017. - Modifiche ed integrazioni - Emanazione.



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 231

Oggetto: Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017.- Modifiche ed integrazioni- Emanazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Art. 56 del vigente Statuto della Regione Basilicata "1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

3.....

4.....

5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 635 del 24 settembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ed integrazioni al "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017 ed avviato l'iter procedurale previsto dal richiamato art. 56 dello Statuto vigente;

CONSIDERATO altresì che la Terza Commissione Consiliare permanente in data 30 settembre 2019 ha reso parere favorevole senza osservazioni, all'unanimità dei presenti, in ordine all'atto in questione;

VISTA la DGR n. del 30.09.2019 che, in attuazione di quanto sopra esposto, approva il suddetto Regolamento;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di emanare, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto della Regione Basilicata, le modifiche e integrazioni al "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017;
- di stabilire che le modifiche e le integrazioni di cui al precedente punto sono dichiarate urgenti ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 01 OTT. 2019


BARDI



REGIONE BASILICATA

Deliberazione 30 settembre 2019, n.678

Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifiche ed integrazioni - Approvazione.

- VISTA** la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n.34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998;
- VISTA** la D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004, come modificata dalle DD.G.R. n. 637 del 03.05.2006, n. 539 del 23.04.2008 e n. 1340 dell’11.12.2017, tutte concernenti la Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed integrata dalle DD.G.R. n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 del 2017;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza della Giunta” e della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato;
- VISTA** la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31;
- VISTA** la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;
- VISTO** il DPGR n. 54 del 10.05.2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”;
- VISTO** l’art. 56 del vigente Statuto della Regione Basilicata che prevede: “1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all’approvazione del regolamento.
- 3.....

4.....

5. *I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.*”;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 635 del 24 settembre 2019 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ed integrazioni al “Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale” di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017 ed avviato l’iter procedurale previsto dal richiamato art. 56 dello Statuto;

CONSIDERATO altresì che la Terza Commissione Consiliare permanente in data 30 settembre 2019 ha reso parere favorevole senza osservazioni, all’unanimità dei presenti, in ordine all’atto in questione;

Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alle D.G.R. n. 956 del 20.04.2000 e n.678 del 30.06.2017, così come riportate nell’allegato A, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che le norme di cui al presente provvedimento non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati per iniziative di parte in data antecedente all’entrata in vigore delle medesime – ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di cui al punto 3- e che, per tali procedimenti si applicano le direttive contenute nel “Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza del Piano di Assestamento Forestale” di cui alle DGR n. 956/200 e 678/2017; è fatta salva la possibilità per i soggetti che hanno già presentato una pratica non ancora definita di presentare una nuova istanza, ai sensi delle presenti norme, in sostituzione della precedente;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 del vigente Statuto regionale, il Presidente della Giunta Regionale emana le modifiche e le integrazioni al Regolamento medesimo con conforme decreto.

L’ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe ELIGIATO

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A

“Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale” di cui alle DGR 956/2000 e 678/2017. Modifiche ed integrazioni.

NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI IN ASSENZA DI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 10 novembre 1998, n. 42 “Norme in materia forestale”, è valido per tutti i complessi boscati privi di Piani di Assestamento Forestale, ovunque ubicati sul territorio regionale.

Scopo delle presenti norme è la conservazione ed il miglioramento degli ambienti forestali e montani, intesi come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi. Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi.

Il regolamento sarà integrato nelle aree protette della regione da specifiche normative predisposte dagli Enti gestori ed approvate dalla Giunta Regionale, nonché da specifiche normative comunitarie.

DEFINIZIONE DI BOSCO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Sono, altresì, da considerarsi “bosco”:

- a) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;
- d) le formazioni rupestri e ripariali;
- e) le formazioni del tipo "macchia mediterranea";
- f) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- g) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuita' del bosco, comprese la viabilita' forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Non sono da considerarsi "bosco":

- h) gli arboreti da legno, quali noceti, ciliegeti e castagneti, le colture legnose specializzate, quali noccioleti, castagneti da frutto e popolamenti impiantati per la produzione del tartufo, le colture legnose a rapido accrescimento, quali pioppeti e, in genere, tutte le formazioni legnose con funzione essenzialmente frutticola;
- i) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- l) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- m) le aree soggette a misure e piani di eradicazione, in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014;

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

CAPO I

Boschi Privati e Pubblici

Art. 1

(Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di taglio)

Per procedere all'utilizzazione di un bosco o di una parte di esso, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Ente competente è necessario attenersi a quanto di seguito riportato:

a) Boschi governati a ceduo:

1. per superfici da utilizzare fino a 0.25.00 ettari, per proprietà non contigue e per stagione silvana, occorre presentare una "comunicazione semplice", come specificato all'art. 2, salvo il caso in cui l'intervento richieda il rilascio di ulteriori autorizzazioni, pareri e/o nulla osta di competenza di altri Uffici e/o amministrazioni;
2. per superfici da utilizzare maggiori di 0.25.00 e fino a 5 ettari, per proprietà non contigue e per anno, occorre presentare una "istanza con relazione semplificata", come specificato al successivo art.4;
3. per superfici da utilizzare maggiori di 5 ettari occorre allegare all'istanza di taglio un progetto di taglio, come specificato al successivo art.4bis.

b) Boschi governati ad alto fusto:

1. per il taglio di piante di alto fusto, per autoconsumo e fino alla concorrenza massima di 15 metri cubi di legna per anno solare, su una superficie minima di 2.000 mq, occorre inoltrare una "istanza con rilascio di autorizzazione" (art. 3) o, in alternativa, "istanza con relazione semplificata" (art. 4);
 - a) per superfici inferiori ai 2.000 mq il prelievo dovrà essere proporzionato alla superficie stessa;
 - b) sulla stessa particella non è possibile presentare, nello stesso anno solare, più istanze eccedenti i 15 metri cubi, anche se inoltrate da proprietari diversi;
 - c) l'individuazione delle piante dovrà essere eseguita da tecnico abilitato con competenza specifica nel settore forestale (funzionario pubblico e/o libero professionista);
 - d) qualora il richiedente intenda avvalersi di un tecnico libero professionista con competenza specifica nel settore forestale, dovrà inoltrare una "istanza con relazione semplificata", come specificato all'art. 4;

- e) qualora il richiedente, invece, intenda subordinare la propria istanza alle valutazioni dell'Ente Competente, dovrà inoltrare "istanza con rilascio di autorizzazione", come specificato all'art. 3;
2. per interventi di taglio su superfici fino ad ha 02.00.00 occorre presentare una "istanza con relazione semplificata" come specificato al successivo art.4
 3. per interventi di taglio su superfici maggiori di ha 02.00.00 occorre presentare una "istanza con progetto di taglio", secondo le indicazioni di cui al successivo art.4 bis.

E' definito "autoconsumo" il materiale legnoso proveniente dal taglio che non deve essere oggetto di vendita.

Per anno solare si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

c) Piante morte, spezzate e sradicate

Le utilizzazioni di piante morte, spezzate e sradicate, possono essere effettuate nel rispetto delle presenti norme, dietro presentazione di "istanza con autorizzazione", secondo le indicazioni riportate al successivo art. 3.

d) Taglio di piante isolate

Il taglio di piante isolate radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati e, comunque non rientranti nelle tipologie di cui alla definizione di bosco, con esclusione di quelle ricadenti nell'elenco delle piante monumentali, non è soggetto alle norme del presente regolamento.

e) Taglio di piante di castagno

Il taglio di piante di castagno finalizzato all'estrazione del tannino, regolamentato dal R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973, non è soggetto al presente regolamento.

f) Spollonature

Le spollonature, nei cedui, possono essere eseguite nel rispetto delle presenti norme, dietro presentazione di "istanza con rilascio di autorizzazione", secondo le indicazioni riportate al successivo art. 3. Possono essere eseguite tutto l'anno e a metà del turno minimo, così come indicato nel presente regolamento;

g) Ripuliture

Le ripuliture, intese come interventi finalizzati al contenimento di formazioni erbacee e cespugliose, sono ammissibili nei seguenti casi:

- Per liberare la componente arborea nei popolamenti giovani (stadi evolutivi di novelleto e giovani perticaie);
- Per liberare il novellame nei popolamenti adulti.

Per interventi di ripuliture occorre presentare "istanza con rilascio di autorizzazione", così come specificato all'art. 3.

La superficie massima contigua e per anno non può superare 0.25.00 Ha.

h) Sono definiti **interventi selvicolturali**, le operazioni in bosco previste dall'attuale regolamento forestale, al termine delle quali l'uso del suolo è forestale;

Art. 2

(comunicazione semplice)

1. La "comunicazione semplice" è richiesta per superfici governate a ceduo fino a 0.25.00 ettari.
2. La comunicazione, secondo il modello predisposto, da presentare all'Ente competente ed alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, dovrà specificare:
 - generalità del richiedente;
 - dati relativi all'intervento (Comune; Località; Foglio; Particelle; Superficie catastale e d'intervento; forma di governo;
 - titolo di possesso;
 - planimetria catastale con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate, con indicazione precisa dei confini dell'area o delle aree proposte al taglio;
 - visura per partita catastale relativa ai terreni oggetto di intervento;
 - fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
 - nel caso la superficie richiesta a taglio sia stata già oggetto d'intervento nel passato, allegare il precedente atto autorizzativo;
3. La comunicazione deve essere inviata entro un termine di almeno quindici giorni prima dell'avvio delle operazioni di taglio, al fine di consentire all'Ente competente di formulare eventuali prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso.
4. L'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte dell'Ente competente.
5. Il richiedente non può presentare nella stessa stagione silvana più istanze eccedenti la superficie di 0.25.00 ha;

6. Gli interventi autorizzati mediante “comunicazione semplice” devono essere ultimati entro un anno a partire dal primo giorno successivo alla decorrenza dei termini di cui al precedente punto 3 o, in caso di provvedimento espresso, a far data dall’emissione dello stesso.
7. Nel caso in cui gli interventi da realizzare richiedano il rilascio di altre autorizzazioni, pareri o nulla osta, non è possibile presentare la comunicazione semplice. Per tali circostanze occorre presentare “istanza semplice con rilascio di autorizzazione” di cui al successivo art. 3. La comunicazione semplice è possibile solo nel caso in cui l’interessato abbia acquisito preventivamente, eventuali autorizzazioni, pareri o nulla osta, e li alleggi alla stessa.
8. Entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa, all’Ente competente ed alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, una comunicazione di ultimazione lavori.
9. Per la mancata presentazione della “comunicazione semplice” si applica la sanzione amministrativa di € 200,00, oltre alla determinazione del danno cagionato al soprassuolo.
10. Per la mancata presentazione della “dichiarazione di fine lavori” si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.

Art. 3.

(Istanza con rilascio di autorizzazione)

1. L’istanza con rilascio di autorizzazione, è richiesta nei seguenti casi:
 - a. per il taglio di piante di alto fusto, per autoconsumo fino alla concorrenza massima di 15 metri cubi di legna per anno solare, nel caso in cui il richiedente intenda subordinare la propria istanza alle valutazioni dell’Ente Competente;
 - b. nel caso in cui non è possibile ricorrere all’istanza semplice in quanto l’intervento richiesto è subordinato al rilascio di ulteriori autorizzazioni, nulla osta e /o pareri da parte di altri uffici e/o Amministrazioni;
 - c. nel caso delle spollonature così come definite all’art. 1 lettera f;
 - d. nel caso di ripuliture così come definite all’articolo 1 lettera g.
 - e. nel caso di piante morte, spezzate e sradicate, precisando in istanza il numero di piante da prelevare distinte per specie
2. l’istanza, in carta legale e secondo il modello predisposto, da presentare all’Ente competente, dovrà specificare:

- a) generalità del richiedente;
 - b) dati relativi all'intervento (Comune; Località; Foglio; Particelle; Superficie catastale e d'intervento; n° piante da tagliare, ecc.);
 - c) planimetria catastale con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate, dei confini dell'area interessata dal taglio;
 - d) visura per partita catastale relativa ai terreni oggetto di intervento;
 - e) titolo di possesso;
 - f) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
3. Preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa, all'Ente competente e alla competente stazione Carabinieri Forestale, la comunicazione di inizio lavori, con indicazione del nominativo della persona o della ditta cui è affidato il taglio.
 4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa, all'Ente competente ed alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, una comunicazione di ultimazione lavori.
 5. Per la mancata presentazione dell'istanza con rilascio di autorizzazione al taglio, si applica la sanzione amministrativa di € 300,00, oltre alla determinazione del danno cagionato al soprassuolo.
 6. Per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
 7. Per la mancata presentazione della "dichiarazione di fine lavori" si applica la sanzione amministrativa di € 100,00

Art. 4.

(Istanza con relazione semplificata)

1. L'istanza con relazione semplificata è richiesta nei seguenti casi:
 - a) utilizzazione di boschi cedui con superficie maggiore di 0,25,00 ha e fino a 05,00,00 ha;
 - b) tagli di superfici governate ad alto fusto fino a 02,00,00 ha;

- c) taglio di piante per “autoconsumo fino alla concorrenza massima di 15 metri cubi, nel caso in cui si ricorra ad un tecnico libero professionista con competenza in materia forestale.
2. L’istanza con relazione semplificata, da produrre in carta legale, deve essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico all’Ente Competente e alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, anche a mezzo pec. L’istanza su apposita modulistica all’uopo predisposta e a firma di personale abilitato all’esercizio della professione con competenza nel settore forestale, dovrà essere corredata dai necessari elaborati ed elementi conoscitivi che attestino che gli interventi previsti in progetto risultano compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali oggetto di istanza.
 3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.
 4. Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l’autorizzazione con provvedimento espresso.
 5. Con le stesse modalità di cui ai comma 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di proroga, come disciplinato all’art. 12.
 6. Preliminarmente all’avvio dei lavori dovrà essere trasmessa, all’Ente competente e alla competente stazione Carabinieri Forestale, la comunicazione di inizio lavori, con indicazione del nominativo della persona o della ditta cui è affidato il taglio.
 7. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa all’Ente competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
 8. Gli interventi autorizzati mediante “istanza con relazione semplificata” devono essere ultimati entro un anno a partire dal primo giorno successivo alla decorrenza dei termini di cui al precedente punto 3 o, in caso di provvedimento espresso a far data dall’emissione dello stesso.
 9. Per interventi selvicolturali effettuati in assenza dell’istanza con relazione semplificata si applica la sanzione amministrativa di € 500,00, oltre alla determinazione del danno cagionato al soprassuolo.
 10. Per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio lavori si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.

11. Per la mancata presentazione della "dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori" si applica la sanzione amministrativa di € 200,00

Art. 4 bis.

(Istanza con progetto di Taglio)

1. L'istanza con progetto di taglio è richiesta nei seguenti casi:
 - a) utilizzazione di boschi cedui con superficie maggiore maggiori di 05.00.00 ha;
 - b) tagli di superfici governate ad alto fusto maggiori di 02,00,00 ha;

2. L'istanza con progetto, da produrre in carta legale, deve essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico all'Ente competente.

3. Il progetto di taglio dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - ✓ **scheda notizie:** dati anagrafici del proprietario; comune e località di intervento; estremi catastali della superficie interessata dal taglio; superficie dell'appezzamento o degli appezzamenti da utilizzare distinta in: superficie totale, tare permanenti, superfici non interessate dal taglio e superficie netta al taglio; anno in cui è stata eseguita l'ultima utilizzazione;
 - ✓ **descrizione della stazione:** orografia, pendenze, esposizione, idrografia e caratteristiche del suolo;
 - ✓ **conformità con la pianificazione territoriale vigente:** con particolare riguardo a norme dell'eventuale parco/riserva e aree della rete Natura 2000;
 - ✓ **descrizione del soprassuolo:** composizione specifica, forma di governo e di trattamento in atto, età, grado di copertura, n° piante o polloni/matricine/ceppaie ad ettaro, provvigione, descrizione dei confini, condizioni fitosanitarie del popolamento, ecc.;
 - ✓ **scelta delle piante:** descrizione che illustri il modo con cui si intende intervenire, soprattutto per quanto riguarda i criteri di scelta delle piante da tagliare nei boschi di alto fusto, con la distinzione in classi diametriche di 5 cm a partire almeno dalla classe 10, ed i criteri di scelta delle matricine nei boschi cedui;

 - ✓ **stima della massa legnosa da utilizzare:** la massa legnosa dovrà essere determinata sulla base di aree di saggio rappresentative delle diverse tipologie forestali individuate nell'area d'intervento. Ogni area di saggio dovrà avere una superficie minima di 500 mq nel caso

di ceduo e di 2.000 mq nel caso di alto fusto. Il numero delle aree di saggio dovrà essere commisurato all'omogeneità del soprassuolo; di norma il numero è così determinato:

Alto Fusto

Superficie	
fino a 25 ha	1 ADS ogni 2,5 ha
> di 25 ha e fino a 50 ha	1 ADS ogni 3 ha
> di 50 ha e fino a 100 ha	1 ADS ogni 4 ha
> di 100 ha	1 ADS ogni 5 ha

ceduo

Superficie	
fino a 15 ha	1 ADS ogni 2 ha
> di 15 ha e fino a 50 ha	1 ADS ogni 2,5 ha
> di 50 ha e fino a 100 ha	1 ADS ogni 3 ha
> di 100 ha	ADS ogni 4 ha

La loro distribuzione spaziale dovrà essere calibrata sulla eterogeneità delle caratteristiche strutturali e compositive dei soprassuoli interessati.

Sulla base delle reali condizioni riscontrate è possibile incrementare la superficie minima a condizioni che il rapporto tra la superficie totale e quella campionata rimanga inalterata.

Le aree di saggio dovranno avere carattere permanente, per ciascuna di esse si dovrà allegare il piedilista di cavallettamento e per ogni diversa tipologia forestale individuata la relativa curva ipsometrica.

I parametri quali-quantitativi da rilevare per ogni ADS sono quelli sottoelencati e possono essere integrati da altri a scelta del tecnico incaricato::

- coordinate geografiche (GPS) del centroide dell'ADS;
- la superficie;
- le piante rilevate distinte per classi diametriche di 5 cm;
- le piante da tagliare e quelle da rilasciare;
- i rilievi delle altezze relative ad un campione di almeno il 20% delle piante;
- eventuale documentazione fotografica

- ✓ **Risultati dei rilievi dendro – auxometrici effettuati e relative elaborazioni.**
- ✓ **Metodo di calcolo della massa:** riportare il metodo per la stima della massa legnosa presente e quella ritraibile dall'utilizzazione(es. tavole stereometriche, stima del coefficiente di riduzione, ecc.);

- ✓ **Indicazione delle eventuali aree percorse da incendi;**
 - ✓ **Elaborati cartografici costituiti da:**
 - corografia in scala 1:25.000;
 - planimetria catastale con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate, indicazione precisa dei confini dell'area o delle aree proposte al taglio, della delimitazione di aree naturali protette, i siti Natura 2000 ed altre aree soggetto a vincolo, della viabilità utilizzabile per l'accesso al fondo, delle piste di esbosco e delle aree di saggio;
 - carta delle pendenze.
 - ✓ **Verbale di Riconsegna Terreni e Piano di Coltura e Conservazione:** per i rimboschimenti realizzati per motivi di pubblica utilità ai sensi del R.D. 3267/23 e/o realizzati con finanziamenti pubblici (PS 24, ex CASMEZ, ecc.);
 - ✓ **Visura per partita catastale relativa ai terreni oggetto di intervento;**
 - ✓ **Titolo ad eseguire l'intervento:** riportare ogni utile documentazione che dimostri la proprietà e/o il possesso dei terreni su cui eseguire l'intervento.
 - ✓ **Piedilista di martellata o delle matricine da rilasciare;**
 - ✓ **Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - ✓ **Allegato fotografico esplicativo di quanto riportato in progetto.**
 - ✓ **Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista.**
4. E' possibile presentare anche una istanza con allegato progetto di taglio preliminare, corredato di tutta la documentazione sopra riportata, ad eccezione del piedilista di martellata o delle matricine da rilasciare, nel caso in cui si ritenga opportuno acquisire una valutazione preliminare alla fase esecutiva.
5. Preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa, all'Ente competente e alla competente stazione Carabinieri Forestale, la comunicazione di inizio lavori, con indicazione del nominativo della persona o della ditta cui è affidato il taglio.
6. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa all'Ente competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
7. Per interventi selvicolturali effettuati in assenza del progetto di taglio si applica la sanzione amministrativa di € 800,00, oltre alla determinazione del danno cagionato al soprassuolo.
8. Per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio lavori si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.

9. Per la mancata presentazione della “dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori” si applica la sanzione amministrativa di € 300,00

Art. 4 ter.

(Estensione della tagliata per le superfici a ceduo)

- 1) I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo tale che la superficie della tagliata non sia superiore a 15 ha per stagione silvana, ridotta a 7.5 ha per boschi su pendenze superiori al 30%.
- 2) Per boschi cedui di estensione superiore a 15 ha sono consentite ulteriori tagliate per anno silvano, non contigue, di superficie non maggiore di 15 ha, ridotta a 7,5 ha per boschi su pendenze superiori al 30%, previa calendarizzazione progettuale degli interventi. Nel caso di interventi di taglio calendarizzati, da realizzarsi per tagliate ciascuna con l'estensione massima precisata al precedente comma 1, la contiguità tra le stesse deve essere interrotta con il rilascio di aree boscate di superficie irregolare, cosiddette “a macchia di leopardo”, pari ad almeno la superficie di intervento della prima tagliata. Le superfici rilasciate potranno essere utilizzate trascorsi almeno 3 anni dal completamento del taglio della sezione contigua.
- 3) I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi ad alto fusto e i tagli dei cedui a sterzo o dei cedui composti non sono soggetti ai limiti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 5

(Tagli in Boschi pubblici)

I beni agro-silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici sono gestiti ed utilizzati in conformità a piani di assestamento forestale (Art.12 L.R. n.42/1998).

A norma dell'Articolo 130 del R.D.L. 30-12-1923 n.3267, le prescrizioni previste dal Piano di Assestamento Forestale sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 10 del citato R.D.L. 30-12-1923 n.3267 e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento, il P.A.F. sostituisce per la parte amministrativa il “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive modifiche, assumendo carattere di obbligatorietà.

Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di proprietà, in assenza di Piano di Assestamento Forestale, esclusivamente per interventi di taglio finalizzati ad esigenze differenti dall'utilizzazione boschiva ordinaria, deve presentare istanza all'Ente competente, secondo le procedure di cui al precedente art. 1. All'istanza, a firma del Sindaco o del rappresentante legale dell'Ente, deve essere allegato il corrispondente atto deliberativo.

I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria, l'Agricoltura e l'Artigianato ed in possesso di "certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici" rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, previa istruttoria dell'istanza presentata dalla ditta boschiva interessata, ai fini della verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, finanziari e morali.

Art. 6

(Accantonamento proventi utilizzazioni)

Tutte le utilizzazioni di boschi pubblici devono prevedere l'accantonamento, in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 30 luglio 2013 n° 13 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 n° 42 e s.m.i. "Norme in materia forestale".

Art. 7.

(Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)

1. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le procedure di cui alla DGR n° 655 del 06.05.2008- "Approvazione della regolamentazione in materia forestale per le aree della rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. n° 357/97, del D.P.R. 120/20003 e del Decreto MATTM del 17.10.2007".
2. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette (Parchi/Riserve) sono realizzati applicando le procedure previste dalla relativa normativa in materia di taglio boschi.

Capo II PRESCRIZIONI

Art. 8 *(Prescrizioni generali)*

Le prescrizioni generali riguardano:

- l'epoca di esecuzione dei tagli;
- le modalità di esecuzione dei tagli, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti e lo sgombero delle tagliate.

1) Epoca di esecuzione dei tagli

a) Boschi cedui

– Per la Provincia di Potenza:

- specie quercine ed altre latifoglie: dal 1° ottobre al 31 marzo;
- specie faggio: dal 1° ottobre al 30 aprile.

– Per la provincia di Matera:

- dal 1° novembre al 31 marzo.

L'Ente competente, qualora ricorrano circostanze eccezionali, hanno facoltà di anticipare o posticipare le date di cui sopra per un periodo massimo di 15 giorni.

Le infrazioni comporteranno una sanzione amministrativa da € 50 a € 100 per ogni 500 mq o frazione di bosco utilizzato.

b) Boschi di alto fusto

Il taglio dei boschi d'alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell'anno, salvo diverse prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2) Modalità di esecuzione dei tagli

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto, in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.

Nei boschi di alto fusto dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare il danneggiamento della rinnovazione e degli altri soggetti durante le operazioni di abbattimento.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione da € 5 a € 10 per ogni pianta o ceppaia tagliata in modo errato.

3) Allestimento e sgombero delle tagliate

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono essere compiuti entro la data di ultimazione comunicata onde non pregiudicare l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il soprassuolo.

La ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione vanno allontanati dalla tagliata e ammucchiati in aree ove non risultino di ostacolo alla rinnovazione o, altrimenti, asportati.

Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali tagliafuoco per una distanza 20 metri.

Non è consentito, altresì, l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo sentieri, mulattiere e corsi d'acqua per una distanza di 10 metri.

E' consentita la bruciatura dei residui di lavorazione nelle aree vuote, senza arrecare danni al novellame ed al soprassuolo, purché al di fuori del periodo di dichiarata grave pericolosità degli incendi, e secondo la vigente normativa in materia.

Per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato si applica la sanzione da € 50 a € 100.

4) Esbosco dei prodotti

L'esbosco deve essere eseguito, di norma, per piste, per mulattiere, per sentieri, per canali di avvallamento già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in rinnovazione.

Laddove la pendenza superi l'80% o nell'impossibilità di realizzare nuove piste, l'esbosco dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di canalette.

Il concentramento per strascico o rotolamento è consentito solo dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco. Il transito dei trattori in bosco è di norma consentito lungo tracciati o varchi naturali purché non comporti danni al soprassuolo. L'Ente competente, per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi) può imporre specifiche limitazioni o divieti al transito nelle aree da utilizzare, per altre (costipamento del terreno, presenza di vegetazione arbustiva infestante) consentirne l'uso.

L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali o torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale è vietato, così come lo strascico lungo strade aperte al traffico ordinario.

Nel caso si renda necessaria l'apertura di nuove piste che comporti movimenti di terra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della Legge n. 3267/23, è necessario acquisire la preventiva relativa autorizzazione.

Per le violazioni alle prescrizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa da € 200 a € 400, oltre agli eventuali danni arrecati al bosco.

Art. 9

(Prescrizioni speciali)

Riguardano direttive specifiche da attuare in presenza di formazioni forestali caratterizzate da una determinata tipologia:

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

a) Turni minimi

I turni minimi per i boschi cedui non potranno essere inferiori:

- 1) per i cedui di faggio: ad anni 20
- 2) per i cedui di quercia: ad anni 15
- 3) per i cedui di castagno: ad anni 12
- 4) per le altre specie: ad anni 15

Per i cedui misti il turno da rispettare è quello della specie prevalente.

b) Cedui matricinati

Tutti i cedui coetanei vanno trattati con riserva di matricine, secondo le direttive seguenti:

- Castagneti: dall'ultimo taglio dovranno trascorrere almeno 12 anni, con l'obbligo di rilasciare almeno 50 soggetti ad ettaro, ben conformati e scelti tra quelli non interessati da patologie; le matricine dovranno avere la stessa età del ceduo.
- Faggete: dall'ultimo anno dovranno trascorrere almeno 20 anni con l'obbligo di rilasciare almeno 100 soggetti ad ettaro ben conformati; le matricine, dovranno avere per il 60% la stessa età del ceduo, per il restante 40% età pari al doppio del turno del ceduo.

- Altre formazioni di latifoglie: dall'ultimo anno dovranno trascorrere almeno 15 anni con l'obbligo di rilasciare almeno 100 soggetti ad ettaro ben conformati; le matricine dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo, per il restante 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo.

In tali casi, come matricine vanno riservate dal taglio tutte le piante provenienti da seme in buono stato vegetativo.

In caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie e, nel caso del faggio, preferibilmente a gruppi.

Le matricine filate e malformate non saranno computate nel numero complessivo da rilasciare.

Le matricine, esaurita la funzione di disseminazione, verranno utilizzate contemporaneamente al ceduo.

c) Cedui a sterzo

Nei cedui a sterzo, caratterizzati dalla contemporanea presenza sulla ceppaia di matricine di almeno tre diverse età, il taglio di curazione potrà essere effettuato ad intervalli non inferiori ai 10 anni ed è consentito quando i polloni di maggior diametro hanno raggiunto la misura di 15 cm.

La sterzatura dei polloni con diametro inferiore ai 15 cm potrà interessare al massimo il 50% degli stessi.

d) Cedui composti

I cedui composti, caratterizzati dalla presenza di matricine di diverse età, devono essere trattati allo stesso modo dei cedui matricinati, con la differenza che il numero delle matricine da rilasciare non deve essere inferiore a 150 per ettaro, di cui il 60% con la stessa età del turno del ceduo.

e) Cedui invecchiati

I boschi cedui di specie quercine o di faggio che hanno superato rispettivamente l'età media di 30 e 40 anni, in caso di utilizzazione, devono essere avviati ad alto fusto, con il metodo della matricinatura intensiva, previo rilascio di 400 - 800 fusti ad ettaro, a seconda della consistenza reale, scelti tra le piante nate da seme o tra i polloni meglio conformati, sempre che le condizioni vegetative del soprassuolo e quelle fisiche, chimiche e pedologiche del terreno (fertilità, profondità, struttura ecc.) siano compatibili con l'alto fusto.

f) Altri casi

Nel caso in cui il soprassuolo risulti gravemente debilitato da avversità di natura parassitaria e/o meteorica, o degradato per altre cause (pascolo ecc.) che ne pregiudichino l'evoluzione futura, è consentito il taglio a raso del ceduo, qualunque ne sia l'età, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente.

Sono altresì consentiti i tagli di sfollo a metà turno in qualsiasi stagione.

g) Sanzioni

Le infrazioni ai precedenti punti a, b, c, d, e ed f comporteranno l'applicazione di una sanzione da € 100 a € 150 per ogni 500 mq o frazione di superficie, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

A) FUSTAIE COETANEE

1) TURNI MINIMI PER LE FUSTAIE COETANEE

I turni minimi per le fustaie coetanee non potranno essere inferiori:

- per il faggio: ad anni 100
- per le specie quercine: ad anni 90
- per il pino nero ed i pini mediterranei: ad anni 80
- per le altre resinose: ad anni 80

Per le fustaie miste il turno da rispettare è quello della specie prevalente.

2) TAGLI SUCCESSIVI

le fustaie coetanee e coetaneiformi di faggio e di cerro devono essere trattate a tagli successivi da realizzare in maniera uniforme su tutta la superficie od anche a strisce o a buche, con le seguenti modalità:

- l'eventuale taglio di preparazione, da eseguirsi nel caso in cui non siano stati effettuati diradamenti, va effettuato quando le piante hanno un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni, in modo da non interessare un numero superiore al 25% e, comunque, in modo che le piante superstiti abbiano le chiome a contatto tra loro o quasi;

- il taglio di sementazione dovrà essere effettuato alla scadenza dei rispettivi turni e la sua intensità è funzione della densità del soprassuolo e della durata del periodo di rinnovazione; se la densità è prossima alla normalità, si può prelevare da un terzo ad un quarto della massa legnosa in piedi. Contemporaneamente al taglio di sementazione, per il cerro si deve effettuare una leggera erpicatura o rastrellatura del suolo per favorire la rinnovazione naturale;
- i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni in assenza di rinnovazione, e dopo aver accertato che siano state rimosse le cause di ostacolo al processo di rinnovazione, l'Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con l'obbligo di reimpianto e presentazione di apposito progetto con relativa polizza.

3) TAGLI INTERCALARI IN FUSTAIE COETANEE

Nelle fustaie coetanee sono consentiti i tagli intercalari a carico di piante soprannumerarie, dominate, deperienti, danneggiate, per una percentuale massima di fusti pari al 50% del totale, a seconda della specie e, comunque, in modo che le chiome restino a contatto tra loro o quasi.

I tagli intercalari andranno effettuati preferibilmente nel periodo 1 maggio – 30 settembre per ridurre la capacità pollonifera e possono effettuarsi con un intervallo minimo di 10 anni, riducibile a 5 per le fustaie di conifere.

I diradamenti in ogni caso sono vietati prima che il bosco abbia raggiunto i 20 anni.

Sono consentiti, prima di detta età, i tagli di sfollo e ripulitura.

B) FUSTAIE DISETANEE

Nelle fustaie disetanee l'utilizzazione dovrà essere preferibilmente attuata con il trattamento a taglio saltuario, con prelievo a carico di tutte le classi diametriche, favorendo la varietà di composizione e con criteri essenzialmente culturali.

Il periodo di curazione non dovrà essere inferiore a 10 anni e bisognerà garantire dopo il taglio il rilascio di una provvigione non inferiore a:

- per i boschi di faggio: 250 mc/ha
- per i boschi di quercia: 200 mc/ha
- per i boschi misti di latifoglie: 180 mc/ha
- per i boschi misti di latifoglie e conifere: 180 mc/ha

C) FUSTAIE IRREGOLARI

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, verranno considerati ai fini del taglio come boschi disetanei, salvo diversa determinazione dell'Ente competente su richiesta del proprietario.

D) ALTRI CASI

Nel caso in cui il soprassuolo risulti gravemente debilitato da avversità di natura parassitaria e/o meteorica, o degradato per altre cause (pascolo ecc.) che ne pregiudichino l'evoluzione futura, è necessario acquisire l'autorizzazione al taglio.

E) SANZIONI

Le infrazioni ai precedenti punti A, B, C e D comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 a € 250 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

NORME PER I BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Nei boschi situati in terreni mobili, in quelli in forte pendenza, in quelli soggetti a valanghe ed in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi nell'alto fusto il taglio saltuario e nel ceduo il taglio raso a strisce, per una larghezza di 50 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni comporteranno una sanzione amministrativa da € 50 a € 150 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

CAPO III

(Demanio regionale)

Art.10

(Boschi appartenenti al demanio regionale)

I tagli in boschi appartenenti al demanio regionale gestiti dalla Regione, sono svincolati dalle autorizzazioni e dai pareri di cui all'art.15 della L.R. 42/98.

L'utilizzazione sarà conseguenziale all'approvazione da parte della Giunta Regionale di progetti di taglio redatti da tecnici dipendenti dell'Ente, in possesso di specifica competenza nel settore.

L'Ente Regione, in caso di utilizzazioni, comunicherà ai Carabinieri Forestale l'inizio dei lavori, la tipologia e l'area interessata, nonché il nominativo della ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI E PROROGHE

Art. 11.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione al taglio, rilasciata dal Responsabile dell'Ente competente viene inviata in copia agli Uffici dei Carabinieri Forestale.
2. L'autorizzazione ha una validità massima, dalla data di rilascio:
 - a. di un anno nel caso di istanza semplice con rilascio di autorizzazione per alto fusto e di una stagione silvana per il ceduo;
 - b. di due anni nel caso di boschi di alto fusto e di due stagioni silvane nel caso di boschi cedui per istanza con progetto di taglio.
3. In caso di progetti di taglio che prevedono esplicitamente una programmazione pluriennale degli interventi, la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino ad un massimo di 5 anni per l'alto fusto e cinque stagioni silvane per il ceduo, in relazione alla superficie complessivamente interessata.

Art. 12.*(Autorizzazione alla proroga)*

1. La proroga può essere concessa una sola volta e deve essere, necessariamente, presentata entro i termini di scadenza del provvedimento originario;
2. la proroga può essere concessa per un periodo massimo pari a quello indicato nel provvedimento al quale si riferisce;
3. in caso di istanza, di cui agli articoli 2 e 3, il rilascio della proroga è subordinato alla presentazione di specifica "richiesta di proroga" secondo il modello in uso ed al rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2;
4. in caso di istanza, di cui agli articoli 4 e 4 bis, il rilascio della proroga è subordinato alla presentazione di specifica "richiesta di proroga" secondo il modello in uso, al rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, oltre che alla presenza, in allegato all'istanza, di una relazione a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione con competenza nel settore forestale, comprendente le seguenti notizie:
 - a. indicazione della superficie autorizzata, di quella già utilizzata e di quella residua oggetto di proroga;
 - b. condizioni generali dell'area d'intervento, a garanzia che non ci siano stati cambiamenti significativi rispetto a quanto valutato in sede di prima istanza, anche per effetto di eventi particolari (incendi, attacchi parassitari e/o altri eventi);
 - c. attestazione della perfetta visibilità del numero progressivo e del contrassegno del martello forestale, **nel caso di boschi governati ad alto fusto**;
 - d. attestazione della perfetta visibilità della segnatura delle matricine (anellatura e numero progressivo) **nel caso di boschi governati a ceduo**;
 - e. allegato fotografico esplicativo di quanto riportato in relazione;
 - f. lettera di incarico del tecnico individuato.

Nel caso in cui il numero progressivo e/o il contrassegno del martello forestale per l'alto fusto e la numerazione progressiva delle matricine nel ceduo, non risultino perfettamente visibili è necessario procedere al loro ripristino preliminarmente alla richiesta di proroga.

Art. 13*(Controlli e verifiche)*

1. L'Ente competente:

- a) sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle istanze pervenute ed alle autorizzazioni rilasciate.
- b) si riserva la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti di conformità ai contenuti del presente regolamento.
- c) esplicita l'esito dei controlli effettuati in uno specifico documento.

Art.14*(Realizzazione del martello forestale regionale)*

Il martello forestale regionale, con valore di sigillo della Regione Basilicata, è utilizzato nelle operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare.

Con l'istituzione è stato soppresso l'uso del martello forestale in dotazione al C.F.S.

Il martello dovrà essere obbligatoriamente utilizzato nei casi previsti dagli artt.3, 4 e 4 bis. L'obbligo della contrasSegnatura delle piante si ricollega alla ottenuta autorizzazione al taglio, tenuto conto dei chiarimenti di cui alla DGR n° 678 del 30 giugno 2017 avente per oggetto: DGR n° 956 del 20.04.2000 "Modifiche al regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla DGR n° 1734/99 e alla DGR n° 2827/99". Chiarimenti.

Il sigillo applicato sui martelli forestali regionali, da impiegarsi su tutto il territorio regionale, è stato realizzato secondo specifiche direttive impartite dall'Ufficio Foreste del Dipartimento Agricoltura.

Art.15*(Realizzazione del martello forestale della Regione Basilicata)*

Il sigillo applicato sui martelli forestali da impiegarsi all'interno del Demanio forestale regionale è stato realizzato secondo le direttive dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Il martello forestale, da utilizzare per l'assegno di specie arboree all'interno del Demanio Forestale Regionale, è affidato alla custodia del Responsabile dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio che ne disciplinerà l'uso.

Il Responsabile dell'Ufficio Foreste incarica per iscritto un Funzionario in possesso di Laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie all'esecuzione della martellata, annotando data, uso del martello ed estremi del Funzionario incaricato su apposito registro.

Tale registro, contrassegnato dal timbro dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è affidato insieme ai relativi martelli al Responsabile dell'Ufficio. Scopo del registro è l'annotazione delle operazioni eseguite con il martello forestale.

Il funzionario incaricato esegue la martellata, contrassegnando con l'apposito sigillo le piante e compilando il relativo piedilista di martellata.

Art.16

(Modalità di esecuzione della martellata)

a) ALTO FUSTO

Le piante da tagliare che abbiano diametro a mt.1,30 da terra pari o superiore a cm 17,5 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa.

Il diametro deve essere riportato in apposito piedilista di martellata.

Le piante da utilizzare con diametro inferiore a cm. 17,5 devono essere individuate con semplice segnatura sul fusto, con una crocetta in tinta rossa al ceppo.

b) CEDUI

Le piante matricine da rilasciare vanno contrassegnate con anello a mt. 1,30 da terra e numerate progressivamente. Di esse si rileva il diametro a mt. 1,30, il numero e la specie, riportando il tutto in apposito piedilista.

c) ALTO FUSTO E CEDUO

Le piante di confine delimitanti il lotto o la superficie della tagliata devono essere contrassegnate con un doppio anello a mt.1,30 da terra.

d) SANZIONI

Le infrazioni ai precedenti punti a, b e c comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, oltre alla sanzione di € 2 per ogni pianta non martellata o non contrassegnata.

Art.17

(Norme in vigore ed abrogate)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, rimangono in vigore le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Le analoghe sanzioni previste nelle Prescrizioni di Massima sono abrogate, fatte salve quelle previste dalla normativa nazionale.

Art.18

(Regolamenti comunitari)

I tagli colturali attuati ai sensi del Reg.CEE 2080/92, nel rispetto delle prescrizioni dettate in fase di istruttoria tecnica, non sono soggetti ad autorizzazione da parte degli Enti delegati.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2.10.2019
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

